

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

CANONI DI LOCAZIONE – DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI – LEGGE DI STABILITA'

La **Legge di Stabilità 2014**, all'art. 1, commi 49 e 50 ha disposto, in deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti (art. 49, D.Lgs. n. 231/97), **l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare, con **mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurarne la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore/conducente, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR).

Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI – LEGGE DI STABILITA'

Per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 132, Legge n. 147/2013 (c.d. "**Legge di Stabilità 2014**") all'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/1997, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione spetta **fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è **ora riconosciuta a regime**

F24 ANCHE PER IL VERSAMENTO DI LOCAZIONI E AFFITTI

Con **Provvedimento 3 gennaio 2014**, l'**Agenzia delle Entrate** ha stabilito che le **somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili** (l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi), a decorrere **dal primo febbraio 2014**, vengano **versate con il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi"** ("F24 Elide").

In particolare, è stato precisato che il **Mod. F24 Elide** dovrà essere presentato:

- dai **titolari di partita IVA**, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- dai **contribuenti privi di partita IVA**, invece, oltre che in via telematica, **anche presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione**.

Tuttavia, è stato ricordato che **per tutto il 2014** per i versamenti in questione sarà possibile usare ancora il **Mod. F23**. Solo **a partire dal 2015**, il **Mod. F24 Elide** sarà l'**unico canale di pagamento** per il **versamento di imposte su locazioni e affitti**.

DETRAZIONE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LEGGE DI STABILITA'

L'**art. 1, comma 139, lett. c) e d), Legge di Stabilità 2014**, modificando l'art. 16, D.L. n. 63/2013, ha disposto un'**ulteriore proroga della detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di euro 96.000, per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- **50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di euro 48.000).

Inoltre, è stato previsto che la **detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta nella misura del:

- **65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA – LEGGE DI STABILITA'

L'**articolo 1, commi da 140 a 146, Legge n. 147/2013** (c.d. "Legge di Stabilità 2014") prevede la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa** e le partecipazioni di società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio **non adottano i Principi contabili internazionali**.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2013** e deve riguardare **tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012** appartenenti alla **stessa categoria omogenea**.

Il **maggior valore** dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) a partire **dal terzo esercizio successivo** a quello di rivalutazione tramite il **versamento di un'imposta sostitutiva** determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni **ammortizzabili**;
- **12%** per i beni **non ammortizzabili**

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI E ARREDI – LEGGE DI STABILITA'

La **Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 139)** ha **prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014** la **detrazione IRPEF del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le **spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**.

Pertanto, l'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un importo non superiore a euro 10.000.

Si evidenzia, inoltre, che recentemente **l'art.1, comma 2, lett. a), D.L. n. 151/2013** ha **soppresso** il limite posto dalla Legge di stabilità, con il quale si prevedeva che l'ammontare della spesa agevolabile non potesse essere superiore a quello dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

CASSETTO FISCALE – NUOVI DOCUMENTI DISPONIBILI

Con **Comunicato stampa 10 gennaio 2014**, l'Agenzia delle Entrate informa che il **servizio Cassetto fiscale** che consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali, è stato arricchito di **nuovi documenti**.

In particolare, sono stati **resi disponibili i dati degli studi di settore inviati fino ad UNICO 2012**, comprensivi delle **comunicazioni di anomalie nei dati forniti per gli studi e degli inviti a presentare i modelli** degli studi di settore.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – LEGGE STABILITA'

L'art. 1, comma 156, Legge di Stabilità 2014, modificando l'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, ha disposto la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30 giugno 2014** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**

LOCAZIONI – MODELLO 69 SOSTITUITO DAL MODELLO RLI

Con **Provvedimento 13 gennaio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la **"Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di**

immobili” con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, utilizzabile dal **3 febbraio**.

Tramite il modello sarà possibile:

- **registrare** i contratti di locazione e di affitto di immobili e comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni;
- esercitare **l’opzione e la revoca della cedolare secca**;
- **comunicare i dati catastali** dell’immobile.

Il modello potrà essere presentato direttamente o tramite un intermediario abilitato **esclusivamente in via telematica**. I soggetti non obbligati all’invio telematico possono effettuare la presentazione telematica presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia precisa infine che il **Modello RLI sostituisce il Modello 69 solo in relazione agli adempimenti connessi con i contratti di locazione e affitto di beni immobili**.

APPROVATI I MODELLI DEFINITIVI 770/2014

Con i **Provvedimenti prot. n. 4905/2014 e prot. n. 4882/2014** sono stati **approvati**, rispettivamente, il **Modello 770 Semplificato 2014** e il **Modello 770 Ordinario 2014** con le relative **istruzioni per la compilazione**.

In particolare:

- il **Modello 770 Semplificato** contiene le **comunicazioni e i prospetti** attestanti le **somme e i valori** che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2013 **sogetti a ritenuta alla fonte** (ai sensi, ad esempio, degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR n. 600/1973), nonché i **dati previdenziali e assistenziali INPS**, i **dati assicurativi INAIL**, quelli relativi all’**assistenza fiscale** prestata nell’anno 2013 per il periodo d’imposta precedente, nonché i **versamenti**, i **crediti** e le **compensazioni** effettuati;
- il **Modello 770 Ordinario** va utilizzato ai fini della dichiarazione delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al Modello 770/2014 Semplificato, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

APPROVATO IL MODELLO DEFINITIVO 730/2014

In **data 15 gennaio 2013**, l’**Agenzia delle Entrate** ha reso disponibile sul proprio sito la versione **definitiva** del **Mod. 730/2014** e le relative istruzioni, approvate con **Provvedimento 15 gennaio 2013**.

Tra le principali modifiche apportate al modello, al fine di adeguarlo alla normativa tributaria vigente, si annoverano:

- la predisposizione della **casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”**, la quale deve essere compilata dai contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e **nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta** che possa effettuare il conguaglio ma presentano comunque il Mod. 730;

- l'istituzione della **nuova Sezione III – C del quadro E** per permettere l'indicazione delle spese per l'acquisto di mobili/elettrodomestici destinati **all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione**, per le quali è prevista la detrazione al 50%;
- l'istituzione dei **nuovi codici 41 e 42**, da indicare nella Sezione I del quadro E, righe da E8 a E12, al fine di identificare le detrazioni relative rispettivamente alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS e quelle a favore dei partiti politici;
- l'eliminazione della Sezione V *“Personale sicurezza, difesa, soccorso”* del Quadro C *“Redditi di lavoro dipendenti e assimilati”*.

Da quest'anno, inoltre, è possibile **utilizzare il credito** risultante dal Mod. 730, mediante **compensazione del Mod. F24**, anche per pagare le **altre imposte** e non solo l'IMU.

APPROVATI I MODELLI DEFINITIVI IVA/2014

Con **Provvedimento 15 gennaio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **modelli di dichiarazione** definitivi **“IVA/2014”** e **“IVA Base/2014”** e le relative istruzioni. Il Mod. IVA 26LP da quest'anno è stato infatti soppresso.

Per quanto riguarda invece la **“Comunicazione annuale dati IVA”** sono state approvate solamente le **istruzioni**, in quanto modelli e specifiche tecniche rimangono invariate rispetto al 2013.

In particolare, il **Mod. IVA/2014** deve essere utilizzato sia dai soggetti passivi tenuti alla presentazione autonoma della dichiarazione annuale sia da quelli che la presentano in forma unificata all'interno di Unico 2014. In entrambi i casi è possibile comunque servirsi del Mod. IVA Base/2014.

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI – FAQ DELL'AGENZIA

L'**Agenzia delle Entrate**, in data 16 gennaio 2014, ha pubblicato sul proprio sito alcune **risposte alle domande più frequenti in tema di comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti e capitalizzazioni**. In particolare, è stato chiarito che:

- sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che adottano il **regime di contabilità semplificata**, dei **contribuenti minimi**, il **regime contabile agevolato** (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e delle **nuove iniziative produttive**. L'esonero sussiste però a patto che non vi sia un conto corrente dedicato;
- **non vi è obbligo di comunicazione** nel caso in cui, per i beni dati in godimento da **società di persone e di capitali trasparenti**, la **differenza tra il valore normale** del diritto di godimento del bene ed il **corrispettivo pattuito, aumentato della quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza**, corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione, **sia negativa**, ossia non si genera alcuna differenza da tassare in capo al socio;
- il modello in esame è un modello di comunicazione, pertanto non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione. Resta fermo l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente:
 - l'impegno alla trasmissione telematica;
 - l'originale del Frontespizio e del riepilogo della comunicazione, assieme alla copia di conferma di ricezione dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, con riferimento al 2012, il termine ultimo per l'invio della comunicazione è il **31 gennaio 2014**.

Con **Nota 20 gennaio 2014**, il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha precisato che il testo del decreto che disciplina l'**uso di moneta elettronica** per i **pagamenti** di beni, servizi e **prestazioni professionali** è unico e, quindi, non è prevista *“alcuna retromarcia rispetto all’ambito e alle modalità della sua applicazione”*.

In particolare, il decreto prevede che l'**obbligo** di accettare le **carte di debito** per i pagamenti:

- **si applica** a tutte le **transazioni superiori ad euro 30**;
- **fino al 30 giugno 2014**, si applica **solo alle attività commerciali/professionali con fatturato superiore a 200 mila euro**.

Infine, è stato sottolineato che:

- l'entrata in vigore avverrà **dopo 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- **entro i successivi 90 giorni**, con un **ulteriore decreto**, potranno essere definite le **modalità di adeguamento per i soggetti esclusi**, ossia quelli con fatturato inferiore ad euro 200 mila.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2014, n. 21 il **Decreto 24 gennaio 2014** recante disposizioni in merito **all'applicazione dei pagamenti mediante carte di debito**.

In particolare, con detto decreto è stato stabilito che, **a partire dal prossimo 28 marzo**, i professionisti con **fatturato superiore ad euro 200 mila** saranno **obbligati ad accettare il pagamento dei compensi, superiori ad euro 30**, mediante **moneta elettronica**.

Pertanto, detti soggetti dovranno munirsi, **entro 60 giorni**, del **POS**.

A solo un giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto 24 gennaio 2014** recante disposizioni in merito **all'applicazione dei pagamenti mediante carte di debito**, è stato annunciato un **emendamento**, con il quale si **rinvia al 1° giugno 2015 l'obbligo per i professionisti di dotarsi del POS**.

È stato inoltre precisato che detta proroga riguarda anche imprese, prestatori di servizi e venditori di prodotti.

MINI IMU E TARES – FAQ DEL MINISTERO

In data **20 gennaio 2014** sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risposte su alcune domande frequenti in tema di **mini IMU e maggiorazione TARES in scadenza il 24 gennaio 2014**.

In particolare, in tema di **mini IMU** è stato precisato che:

- in relazione ai **versamenti minimi**, valgono le regole ordinarie, ossia quanto previsto dall'art. 25, Legge n. 289/2002 che prevede l'importo minimo di euro 12 o il diverso importo deliberato dal comune;
- l'**importo minimo** deve intendersi riferito **all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune**, come previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento;
- a seguito delle modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2014, **non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva**, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di euro 12 per i versamenti spontanei.

In relazione alla **TARES**, è stato chiarito che se al contribuente non vengono recapitati dal comune in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della maggiorazione TARES, questo non incorrerà in sanzioni, pur se il versamento sarà effettuato ovviamente in ritardo.

COMPENSAZIONI DI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18**, il **D.M. 14 gennaio 2014** recante disposizioni in materia di **“Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”**.

Tale decreto, dando attuazione all'art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973, consente ai contribuenti di **compensare, mediante l'utilizzo del Mod. F24, i crediti certificati vantati verso la P.A. con le somme dovute al Fisco per chiudere gli accertamenti.**

La **procedura**, interamente **telematica**, sarà operativa non appena l'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione, istituirà gli appositi codici tributo. Al fine di evitare eventuali abusi, verranno effettuati rigidi controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dal Ministero dell'Economia.

NUOVI CODICI PER IL VERSAMENTO TRIBUTI DELLE LOCAZIONI

Con **Risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14**, l'**Agenzia delle Entrate** ha istituito i **nuovi codici tributo** da indicare nel Mod. F24 per assolvere gli **adempimenti tributari legati alla registrazione dei contratti d'affitto dei beni immobili.**

In particolare, i **nuovi codici, da “1500” a “1510”**, potranno essere **utilizzati per il versamento di:**

- **imposta di registro;**
- **imposta di bollo;**
- **tributi speciali e compensi;**
- **somme dovute a titolo di ravvedimento per tardiva prima registrazione.**

Al fine di identificare l'**altro contraente** della locazione, è stato istituito il **codice “63”** denominato **“Controparte”**.

Infine, sono stati approvati anche i **codici tributi da “A135” ad “A138”** per consentire il versamento delle **somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.**

ISE ED ISEE- NUOVI PARAMETRI DI RICCHEZZA

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014 n. 19** il **DPMC 5 dicembre 2013, n. 159** che approva il Regolamento di revisione del **campo di applicazione e delle modalità di determinazione di ISE ed ISEE.**

Le novità riguardano:

- **maggiore complessità delle procedure** in quanto saranno necessarie maggiori quantità di dati forniti dal contribuente attraverso anche l'utilizzo di autocertificazioni;

- **l'ISEE diventa strumento di valutazione della situazione economica ai fini della concessione delle prestazioni** da parte degli enti che sulla base di esso decideranno se quanto e a chi erogare la prestazione;
- la previsione di **cinque tipologie di prestazioni con altrettanti metodi differenti di calcolo** (prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, prestazioni sociali rivolte ai minorenni e infine quelle riguardanti il diritto allo studio universitario).

REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ALL'ESTERO

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 n. 23** il **Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4** recante *“Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari”*.

Il Decreto dispone **una procedura volontaria di auto accertamento** in capo al contribuente riguardante tutte le attività estere sempre che il medesimo contribuente non abbia in corso attività ispettive sugli investimenti esteri.

Il Decreto dispone che il contribuente deve:

- indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria tutti gli **investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero** (sarà emanato un apposito modello);
- **produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di redditi** che hanno dato luogo a investimenti esteri;
- versare le imposte dovute risultanti dalla procedura in un'unica soluzione.

Il contribuente che si avvale della voluntary può godere anche di sconti penali escludendo la punibilità per infedele e omessa dichiarazione e la riduzione a metà delle pene previste per la fattispecie di frode fiscale.

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al **30 settembre 2015**.

TELEFISCO 2014

L'**Agenzia delle Entrate**, in occasione dell'intervento a **Telefisco 2014** tenutosi ieri 30 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in materia di:

- accertamento (relativamente all'intimazione di pagamento impugnabile davanti alla CTP);
- mediazione tributaria e contenzioso;
- sanatoria dei ruoli;
- società di comodo (sull'eccedenza al credito IVA non conta l'adeguamento);
- rivalutazioni (obbligatorietà del versamento dell'imposta sostitutiva, senza possibilità di effettuare la rivalutazione solo ai fini civilistici);
- perdite su crediti (deducibilità delle perdite sui crediti prescritti);
- reddito d'impresa (le perdite da eventi calamitosi concorrono all'imponibile IRAP; irrilevanza dei maggiori valori delle rimanenze di beni; deducibilità ordinaria per le auto aziendali in leasing);
- fisco internazionale (ritenute dell'intermediario sugli investimenti esteri; niente RW per le attività oltreconfine detenute da società italiane);
- imposta di bollo speciale;
- detrazioni per la casa (bonus mobili);

- fiscalità degli immobili (immobili promiscui senza deducibilità IMU; indeducibilità dell'imposta municipale 2012 versata nel 2013);
- compensazioni (crediti IRES e IRPEF; compensazioni oltre i 15.000 euro).

NOVITA' LAVORO

COLF E BADANTI – PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL IV° TRIMESTRE

Il **10 gennaio 2014** è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2013** per il personale domestico.

Il versamento può essere effettuato tramite:

- MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
- carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164

LAVORO INTERINALE - MOTIVAZIONE

In materia di **lavoro interinale**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che l'azienda utilizzatrice del lavoratore, fornito dall'Agenzia di somministrazione, sarà punita con la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato ogniqualvolta vi sia omessa o generica indicazione dei motivi nel contratto che lega il fornitore al lavoratore stesso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2014**, ha precisato che i "casi previsti dal CCNL" rappresentano una causale troppo generica per essere considerata legittima ai fini del corretto utilizzo del contratto interinale.

COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE – INDICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 9 gennaio 2014, ha inviato al Ministero del Lavoro un quesito in merito al Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, chiedendo di eliminare dai moduli delle **Comunicazioni Obbligatorie** la nuova implementazione relativa al campo "**Retribuzione/Compenso**" nonché, nelle more, se l'eventuale o errata indicazione dell'importo del compenso sia da considerarsi un "**errore formale**" di cui all'articolo 116, comma 12, della Legge n. 388/2000.

Il **Ministero del Lavoro**, con la **Nota prot. n. 489 del 10 gennaio 2014**, risponde che:

- la mancata o errata compilazione del campo "Retribuzione/Compenso" costituisce errore formale che, quindi, non dà luogo alle relative sanzioni amministrative;
- fermo restando l'obbligatorietà della compilazione del campo, la stessa potrà essere effettuata in maniera "indicativa".

APPROVATO IL MODELLO CUD

È stato approvato, con **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 5131/2014 **del 15 gennaio 2014**, lo schema di certificazione unica, CUD 2014 che il sostituto d'imposta deve

utilizzare per certificare i compensi e le retribuzioni corrisposte, nel periodo d'imposta 2013, nonché ai cessati in corso del 2014.

Si ricorda l'obbligo di consegna del predetto modello entro il prossimo 28 febbraio 2014.

SERVIZI TELEMATICI INAIL

Con la **Circolare n. 3 del 17 gennaio 2014**, l'INAIL, ricordando che dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese, rende note **ulteriori tipologie di comunicazione** per le quali, dal 17 gennaio 2014, è prevista l'adozione esclusiva delle **modalità telematiche**, attraverso i servizi web messi a disposizione dall'Istituto.

Si tratta in particolare di:

- ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi;
- domande per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione,
- richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro Unico del Lavoro.

L'Istituto, nella circolare sopra citata, ricorda infine che in assenza di appositi servizi telematici, la normativa vigente prevede, *“per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni”, l'uso di una casella di Posta Elettronica Certificata”*.

INAIL – RIDUZIONE DEL PREMIO ARTIGIANI

Pubblicato, in data 20 gennaio 2014, nella sezione Pubblicità Legale del sito del Ministero del Lavoro, il decreto che fissa la **riduzione** del premio assicurativo per le **imprese artigiane**, per l'anno **2013**, nella misura pari al **7,08%**.

Il Decreto recepisce la determina del Presidente dell'INAIL n. 209 dell'11 settembre 2013. La riduzione spetta alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2011/2012.

INAIL – NOVITA' LEGGE STABILITA'

Con la **Circolare n. 4 del 20 gennaio 2014**, l'INAIL interviene fornendo chiarimenti circa le disposizioni previste in materia di prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ai sensi delle novità previste dall'articolo 1 comma, commi 129, 130 e 131 della Legge di stabilità 2014.

In particolare l'INAIL espone delle precisazioni in relazione a:

- aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico;
- parametrizzazione al massimale previsto per legge della retribuzione presa a base per il calcolo delle rendite a superstiti;
- beneficiari del fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno diramato un **Comunicato** stampa datato **22 gennaio 2014**, con il quale si rende

noto il **differimento** del **termine di pagamento** dei **premi** assicurativi **INAIL** a saldo 2013 e acconto 2014 dal 17 febbraio 2014 al **16 maggio 2014**. Il termine risulta differito per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data.

Tale differimento è stato disposto per consentire all'INAIL di attuare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) ai sensi del quale, con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la quale è necessaria l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF.

Con un **Comunicato** del **23 gennaio 2014** pubblicato sul sito istituzionale, nonché con la **Nota n. 495** sempre del **23 gennaio 2014**, l'INAIL fornisce chiarimenti in relazione alla sospensione degli adempimenti legati all'autoliquidazione 2013/2014.

In particolare l'Istituto precisa che, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Welfare di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono **prorogati al 16 maggio 2014** sia il termine **dell'autoliquidazione** 2013/2014, sia il termine per il pagamento di **tutti gli altri premi speciali** per i quali non è prevista l'autoliquidazione

Con la **Nota n. 816 del 3 febbraio 2014**, l'INAIL, dopo aver pubblicato a riguardo la nota n. 495/2014, interviene nuovamente in merito al differimento di adempimenti legati all'autoliquidazione 2013/2014.

Tra le altre cose, l'Istituto precisa che:

- viene **posticipata** al 16 maggio 2014 anche la presentazione della "**Riduzione del presunto**";
- le aziende **cessate in dicembre 2013**, dovranno regolare il premio 2013 comunque **entro il 17 febbraio 2014**

MASSIMALI CIG E MOBILITA' PER IL 2014

Con la **Circolare n. 12 del 29 gennaio 2014**, l'INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpl e mini-ASpl e l'importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2014.

Gli importi sono indicati, come di consueto, rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.

Nello specifico, il **trattamento di integrazione salariale**, a fronte di una retribuzione mensile di riferimento

- inferiore o uguale a 2.098,04, è pari ad un netto di 913,14 euro (1.095,76 per il settore edile);
- superiore a 2.098,04, è pari ad un netto di 1.097,51 euro (1.317,02 euro per il settore edile).

INSTALLAZIONE TELECAMERE PER CONTROLLO DEI DIPENDENTI

Secondo la **Corte di Cassazione** l'installazione della telecamera puntata sui dipendenti al lavoro, effettuata senza attendere l'autorizzazione dell'ispettorato o l'accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, a nulla rilevando il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro sono iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014**, ha chiarito che in virtù dell'articolo 4, comma 2 della Legge n. 300/1970 a priori va tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera rimane spenta

ARTIGIANI E COMMERCianti – ALIQUOTE IVS INPS

Con **Circolare 4 febbraio 2014, n. 19**, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da **artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2014**. Nello specifico, si prevede che:

- le **aliquote** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014 sono pari al **22,20%** per gli artigiani e al **22,29%** per i commercianti;
- per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al **19,20%** (artigiani) e **19,29%** (commercianti);
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con **più di 65 anni**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- è dovuto il contributo per le prestazioni di **maternità** pari a euro 0,62 mensili.

Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:

- il reddito **minimale** 2014 è pari ad euro **15.516,00**;
- il reddito **massimale** 2013 è pari ad euro **76.718,00** (euro 100.123,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE IVS INPS

L'INPS, con la **Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014**, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2014 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:
 - **27,72%** (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i liberi professionisti;
 - **28,72%** (28,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per **collaboratori e figure assimilate**;
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **22,00%**.

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del **massimale** di reddito che, per l'anno 2014, è pari ad **euro 100.123,00**, mentre per l'accredito dei contributi, il **minimale** di reddito per l'anno 2014 è pari ad euro **15.516,00**.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà febbraio 2014

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*